

## PARTE SECONDA

*Atti regionali*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2020, n. 207

**D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. Art. 2 comma 12 - Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese.**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Puglia;

**VISTO** l'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali;

**VISTA** la Legge Regionale del 10 aprile 2015 n. 17, recante “*Disciplina della tutela e dell'uso della costa*”;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica e, in particolare, l'art. 32 che dispone “...sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni”;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020;

**PRESO ATTO** che, dalla data di efficacia delle disposizioni del predetto decreto, cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020.

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art.2 co.12 del medesimo decreto ai sensi del quale "... per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione";

**RITENUTO**, in relazione alle previsioni del medesimo decreto, specificare le attività ammesse, con riferimento ai parchi acquatici, agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, consentendo lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché gli stessi siano svolti all'interno dell'area in concessione;

**RAVVISATA** la necessità di avviare tempestivamente i lavori di sistemazione e di allestimento delle spiagge e degli stabilimenti, in vista dell'inizio della stagione balneare, a garanzia della ripresa dell'operatività di un settore strategico per l'economia della Regione Puglia, caratterizzata da una storica e consolidata vocazione turistica;

**SENTITO** l'Assessore al Demanio, sulla base dell'istruttoria compiuta dalla competente sezione Demanio e Patrimonio;

emana la seguente

## **ORDINANZA**

### **Art. 1**

Con riferimento ai parchi acquatici, agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, previa comunicazione al Prefetto, è ammesso l'accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché gli stessi siano svolti all'interno dell'area in concessione. E' fatto obbligo di adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro.

### **Art. 2**

La presente ordinanza produce effetti fino alla data del 3 maggio 2020, termine di efficacia delle misure stabilite dal DPCM 10 aprile 2020. Sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**Bari, addì 15 aprile 2020**

**Michele Emiliano**